

Publicato il 06/02/2017

N. 00213/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 32 del 2017, proposto da:

Cassa Rurale e Artigiana di Battipaglia e Montecorvino Rovella, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Cocorullo, legalmente domiciliato in Salerno, presso la Segreteria del TAR;

contro

Istituto di Istruzione Superiore "E. Ferrari" di Battipaglia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliati in Salerno, c.so Vittorio Emanuele n. 58;

nei confronti di

BCC di Aquara, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione, del decreto n. 12721-06-03, in data 1/12/2016 e successivamente notificato, con il quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto "E. Ferrari" di Battipaglia ha annullato "in autotutela il verbale della

Commissione prot. 12610-06-03 del 29.11.2016 di ammissione alla fase di comparazione e di valutazione dell'offerta da parte della BCC di Battipaglia e Montecorvino Rovella e conseguenzialmente l'intera procedura ordinaria di contrattazione"

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "E. Ferrari" di Battipaglia e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato preliminarmente che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 ter, delle norme di attuazione del cod. proc. amm., "salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1";

Rilevato sempre in via preliminare che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), "salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD";

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, D.P.C.M. cit., "la procura alle liti è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale" e "nei casi in cui la procura è

conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale”;

Evidenziato, con specifico riferimento al ricorso in esame, che:

- la parte ricorrente ha omesso di depositare il ricorso nella forma prescritta di documento informatico, limitandosi a depositare una copia informatica per immagine del ricorso in formato analogico;

- alla copia informatica del ricorso in formato analogico non risulta allegata alcuna procura alle liti, secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 3, D.P.C.M. cit., ai sensi del quale “la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce:

a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce;

b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce”;

- la procura *ad litem* è allegata, in semplice fotocopia, esclusivamente alla “copia di cortesia” del ricorso depositata solo in data 18.1.2017, in violazione del termine perentorio di cui all'art. 45, comma 1, cod. proc. amm., dimezzato ai sensi dell'art. 120, comma 3, in relazione all'art. 119, comma 2, del medesimo codice;

- la dichiarazione di asseverazione depositata in data 17.1.2017, a prescindere da ogni valutazione concernente la sua conformità al relativo schema normativo, non è riferibile alla procura, pur espressamente menzionata, non risultando questa depositata alla data della suddetta dichiarazione né allegata a quest'ultima;

Ritenuto in conclusione che, per le ragioni illustrate, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;

Rilevato altresì che le menzionate carenze sono state puntualmente segnalate da questo Ufficio giudiziario, con apposite “comunicazioni di cortesia”, alla parte ricorrente, la quale non vi ha comunque posto rimedio, né ha indicato alcuna concreta e specifica ragione atta a giustificarle, nemmeno con riferimento alle eventuali difficoltà operative connesse all’avvio del processo amministrativo telematico;

Ritenuta nondimeno la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 32/2017, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Sabato, Presidente FF

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

L'ESTENSORE

Ezio Fedullo

IL PRESIDENTE

Giovanni Sabato

IL SEGRETARIO